



## CONFERENZA UNIFICATA – 09 luglio 2020

**3. Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Autonomie locali, sul documento recante: "Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati".**

### **ANCI esprime accordo con osservazioni**

È previsto, dalla relazione tecnica del MEF alla l. n. 47/2017 (c.d. legge Zampa), che le spese sostenute dal SSN per l'applicazione del Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati, stimate in un costo medio annuo di 408.000 euro, siano a carico del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di pertinenza del Ministero dell'Interno.

Il Fondo nazionale per l'accoglienza dei msna è stato istituito e destinato appositamente a fornire un contributo economico ai Comuni per le spese sostenute per l'accoglienza dei minori stessi. Infatti, il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito con legge n. 135/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", all'art. 23, comma 11, stabilisce che: *"Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza umanitaria e consentire nel 2012 una gestione ordinaria dell'accoglienza, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui dotazione è costituita da 5 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente e nei limiti delle risorse di cui al citato Fondo alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati"*.

Dal 2015 il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è transitato nello stato di previsione del Ministero dell'Interno attraverso la legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014, art. 1, comma 181), il quale eroga il contributo ai Comuni che accolgono msna al di fuori delle strutture governative di prima accoglienza (finanziate dai Fondi FAMI) e dal circuito Siproimi, in base a quanto stabilito dal d.lgs n. 142/2015, art. 19, comma 3: *"I Comuni che assicurano l'attività di accoglienza ai sensi del presente comma accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo"*.

Pertanto, la soluzione prevista dall'accordo in questione, sebbene non risulti coerente con le finalità del Fondo stesso, è ammissibile nella misura in cui il Fondo sia adeguatamente dotato e le procedure di gestione del Fondo stesso siano puntualmente definite nel decreto che stabilirà le modalità di accesso al medesimo Fondo, così da garantire che le risorse dedicate ai contributi per i Comuni non vengano in alcun modo intaccate.